

AGGIORNAMENTO: 2020.04.09

D.L. 23 DEL 08/04/2020 (PUBBLICATO IN G.U. N. 94 DEL 08/04/2020) – DECRETO “LIQUIDITA”

D.L. 18 DEL 17/03/2020 (PUBBLICATO IN G.U. N. 70 DEL 17/03/2020) – DECRETO “CURA ITALIA”

Anche gli ENTI NON COMMERCIALI possono essere interessati dalla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a seguito dell'emergenza COVID19.

Di seguito si evidenziano i soggetti che possono godere dell'agevolazione e i relativi termini e condizioni:

TIPOLOGIA DI ENTE	AGEVOLAZIONE	TERMINI
<p><u>ENTI NON COMMERCIALI</u></p> <p><u>SVOLGENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI INTERESSE GENERALE</u></p> <p><u>NON IN REGIME DI IMPRESA (NO P.IVA)</u></p> <p><u>Sono compresi:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>ETS: ONLUS – ODV - APS (ISCRITTI)</u>• <u>ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI</u>	<p>Art. 18, comma 5 del D.L. 23/2020 (decreto liquidità)</p> <p>Sospensione dei seguenti versamenti scadenti in aprile e maggio 2020 (dal 01/04/2020 al 31 maggio 2020):</p> <ul style="list-style-type: none">• delle <u>ritenute</u> di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 (<u>reddito da lavoro dipendente e assimilato</u>) e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale<ul style="list-style-type: none">○ <u>sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia professionale che occasionale) e sulle provvigioni</u>• dei contributi previdenziali e assistenziali• dei premi per l'assicurazione obbligatoria <p><u>L' INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020).</u></p> <p><u>Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)</u></p>	<p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none">• in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020• mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

<p><u>ENTI NON COMMERCIALI CON P.IVA</u></p> <p><u>SVOLGENTI ATTIVITA' DI IMPRESA</u></p> <p><u>RELATIVAMENTE ALLA SOLA ATTIVITA' COMMERCIALE</u></p> <p><u>CONDIZIONE NECESSARIA:</u></p> <p><u>RIDUZIONE FATTURATO ALMENO DEL 33%</u></p> <p><u>CONFRONTO:</u></p> <p><u>MARZO 2020 – MARZO 2019</u></p> <p><u>APRILE 2020 – APRILE 2019</u></p>	<p>Art. 18, comma 1 del D.L. 23/2020 (decreto liquidità)</p> <p>Sospensione dei seguenti versamenti scadenti in:</p> <p>aprile 2020: confronto fatturato marzo 2020 – marzo 2019</p> <p>maggio 2020: confronto fatturato aprile 2020 – aprile 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle <u>ritenute</u> di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 (<u>reddito da lavoro dipendente e assimilato</u>) e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia professionale che occasionale) e sulle provvigioni</u> • dei contributi previdenziali e assistenziali • dei premi per l'assicurazione obbligatoria • IVA <p><u>L' INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020). Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)</u></p>	<p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
<p><u>ONLUS – ODV – APS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • iscritte negli appositi registri • che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 	<p>Art. 61, comma 2, let. r) D.L.18/2020</p> <p>Sospensione dei seguenti versamenti scadenti dal 02/03/2020 al 30 aprile 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle <u>ritenute</u> di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 (<u>reddito da lavoro dipendente e assimilato</u>) e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia professionale che occasionale) e sulle provvigioni</u> 	<p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • dei contributi previdenziali e assistenziali • dei premi per l'assicurazione obbligatoria dell'iva in scadenza per il mese di marzo (16/03/2020) <p><u>L'INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020).</u></p> <p><u>Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)</u></p>	
<p><u>ENTI/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</u></p> <p>Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a)</p>	<p>Art. 61, comma 5 D.L.18/2020</p> <p>Sospensione dei seguenti versamenti scadenti dal 02/03/2020 al 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle <u>ritenute</u> di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 (<u>reddito da lavoro dipendente e assimilato</u>) e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia professionale che occasionale) e sulle provvigioni</u> • dei contributi previdenziali e assistenziali • dei premi per l'assicurazione obbligatoria • dell'iva in scadenza per il mese di marzo (16/03/2020) <p><u>L'INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020).</u></p> <p><u>Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)</u></p>	<p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

ALTRI ENTI NON COMMERCIALI

che svolgono una delle seguenti attività

(sia istituzionalmente che commercialmente):

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi

Art. 61, comma 2, let. a)- q), D.L.18/2020

sospensione dei versamenti scadenti dal **02/03/2020** al **30 aprile 2020**:

- delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 (reddito da lavoro dipendente e assimilato) e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale
 - sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia professionale che occasionale) e sulle provvigioni
- dei contributi previdenziali e assistenziali
- dei premi per l'assicurazione obbligatoria
- dell'iva in scadenza per il mese di marzo (16/03/2020)

Sul punto si evidenzia che la sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte, contributi previdenziali e premi assicurativi del periodo fino al 30 aprile (articolo 8, comma 1, del DL 9/2020), in ragione dell'attività svolta, non sembra invece fare distinzione fra attività commerciale o meno. Quindi gli enti non commerciali possono beneficiare della sospensione, solo se rientrano nelle categorie di soggetti elencati in ragione dello svolgimento delle particolari attività e gestioni espressamente indicate e indipendentemente dalla modalità di effettuazione (commerciale e/o istituzionale).

L'INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020). Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di **maggio 2020**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

<p>compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p>		
<p><u>ENTI NON COMMERCIALI SVOLGENTI ATTIVITA' DI IMPRESA</u></p> <p><u>CON RICAVI COMMERCIALI < 2.000.000 EURO NEL 2019</u></p>	<p>Art. 62, comma 2, D.L.18/2020</p> <p>1) Sospensione dei versamenti da autoliquidazione (RELATIVI ESCLUSIVAMENTE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:</p> <p>a. ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>i. <u>sono pertanto escluse dalla proroga le ritenute su lavoro autonomo (sia professionale che occasionale) e sulle provvigioni</u></p> <p>b. all'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c. contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p><u>L' INPS con comunicato 21/03/2020 ha chiarito che i contribuenti che godono delle proroghe possono sospendere anche i versamenti dei contributi previdenziali a carico del lavoratore trattenuti dal datore di lavoro (quindi modificando espressamente la propria tesi contraria di cui alla circ. INPS 37/2020).</u> <u>Pertanto sono sospesi i versamenti di tutti i contributi previdenziali (sia la quota a carico del datore di lavoro che quella a carico dei dipendenti)</u></p>	<p>I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. <p>Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>

<p><u>TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO</u></p>	<p>Art. 62, comma 1, D.L.18/2020</p> <p>sospensione gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.</p>	<p>Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p>
---	--	--

TUTTI GLI ENTI CHE NON RIENTRANDO TRA LE SPECIFICHE TIPOLOGIE DI CUI SOPRA PREVISTE DAL D.L. 18/2020 "CURA ITALIA" NON HANNO GODUTO DELLA PROROGA PREVISTA PER IL VERSAMENTO DEL 16/03/2020 POSSONO GODERE DELLA RIMESIONE IN TERMINI PREVISTA DALL'ART. 21 DEL D.L. 23/2020 (DECRETO LIQUIDITA') E QUINDI POSSONO VERSARE QUANTO EVENTUALMENTE OMESSO PER LA SCADENZA DEL 16/03/2020 ENTRO IL 16/04/2020 SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 66, comma 1, D.L.18/2020

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura,

effettuate nell'anno 2020

dalle **persone fisiche** e dagli **enti non commerciali**,

in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,

finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Art. 66, comma 2, D.L.18/2020

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura

a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa,

si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e quindi tali erogazioni godono delle seguenti agevolazioni:

- Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari
- Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1. 3.
- I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.